

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 6238

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORRI, ALESSI, AMALFITANO, ANDREOLI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BIANCHINI, BORRA, CACCIA, CAMPAGNOLI, CAROLI, CAFARELLI, COSTA SILVIA, D'ANGELO, DAL CASTELLO, FERRARI BRUNO, FRASSON, GELPI, GOTTARDO, LEONE, MELELEO, MENSORIO, NAPOLI, ORSENIGO, PERANI, PICCIRILLO, PIREDDA, PORTATADINO, RABINO, RADI, RIGGIO, RINALDI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SAVIO, SANZA, SAPIENZA, SINESIO, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, VISCARDI, ZARRO, ZOPPI**

*Presentata il 21 dicembre 1991*

Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernenti la definizione di ciclomotori, nonché disposizioni relative alla loro guida

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ricalca un'analogha iniziativa di alcuni senatori. Intendiamo con questa iniziativa intervenire per rimuovere un ostacolo che la legislazione vigente pone alla possibilità di mobilità riconosciuta ai portatori di *handicap* che, non avendo i requisiti per conseguire la patente, vogliono condurre almeno quei mezzi, come i ciclomotori, per la cui guida la legge non richiede tale documento.

In Italia, da alcuni anni, si producono vetturette a quattro ruote con carrozzeria leggera, in vetroresina, e con motore per ciclomotori di cilindrata inferiore a 50 centimetri cubici. Sono vetturette destinate esclusivamente all'esportazione negli Stati membri della Comunità economica europea, ove possono circolare liberamente, mentre in Italia non possono essere omologate perché non previste nel testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, quando esistevano solo ciclomotori a due o tre ruote.

È pertanto necessario aggiornare l'articolo 24 del citato testo unico, relativo alla definizione dei ciclomotori, prevedendoli anche a quattro ruote, in aggiunta a quelli a due o tre ruote contemplati nel testo attualmente in vigore.

Occorre altresì integrare gli articoli con la previsione dei relativi dispositivi e controlli, come indicato nella presente proposta di legge.

I ciclomotori a quattro ruote sono microvetture che possono risolvere il problema della libertà di movimento della citata categoria di portatori di *handicap*.

Inoltre, la stabilità garantita dalle quattro ruote consente il trasporto in piena sicurezza anche di un accompagnatore oltre il conducente, utilizzando due sedili affiancati.

Nelle varie nazioni europee queste vetture sono utilizzate per gli spostamenti in città anche da persone che non hanno alcuna invalidità fisica, data la comodità legata alle ridotte dimensioni. Con questo provvedimento si renderà possibile la libertà di movimento a tanti soggetti confinati nelle barriere dell'*handicap*. Inoltre si viene incontro alle aspettative di molti disabili più sfortunati, nel pieno rispetto delle norme del citato testo unico che per i ciclomotori fissa due caratteristiche fondamentali: la velocità massima di 40 chi-

lometri l'ora e la cilindrata inferiore a 50 centimetri cubici.

Poniamo in evidenza l'attuale situazione contraddittoria per cui queste vetture da 50 centimetri cubici a quattro ruote, mentre circolano liberamente nelle nazioni europee, ove vengono esportate da aziende italiane che le producono, sul nostro territorio sono praticamente vietate per carenza di legge.

In conclusione le modifiche che si propongono all'articolo 24 del citato testo unico consentiranno un miglioramento della qualità della vita di particolari categorie di disabili, conseguente alla possibilità di movimento autonomo, senza necessità di patente, con mezzi più stabili e quindi con maggiore sicurezza; un riflesso psicologico di elevata incidenza positiva, molto importante per il disabile, poiché il ciclomotore a quattro ruote, carrozzato in maniera simile alle autovetture di piccola cilindrata, anche se in dimensioni più ridotte, nasconde la « diversità » dell'utente portatore di *handicap*, solitamente evidenziata dai tricicli carrozzati attualmente in uso; l'allineamento al resto dell'Europa ove le citate vetture sono in uso da diversi anni; la possibilità di un incremento di lavoro nelle aziende italiane che già producono microvetture per il mercato estero.

Il provvedimento non comporta spese per lo Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 37, le parole: « o tre ruote » sono sostituite dalle seguenti: « o più ruote ».

## ART. 2.

1. Nel terzo comma dell'articolo 44 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, le parole: « con tre ruote » sono sostituite dalle seguenti: « con più di due ruote ».

## ART. 3.

1. Nel quarto e nel sesto comma dell'articolo 45, e nel terzo comma degli articoli 48 e 50 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo le parole: « i motoveicoli » sono inserite le seguenti: « i ciclomotori a più di due ruote, ».

## ART. 4.

1. Nella lettera *b*) del primo comma dell'articolo 79 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1974 n. 62, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che non trasportino altre persone oltre al conducente: ».

2. La lettera *d)* del medesimo articolo 79, come da ultimo sostituita dall'articolo 1 della legge 18 marzo 1986, n. 111, è sostituita dalla seguente:

« *d)* anni diciotto per guidare ciclomotori a quattro ruote che trasportino un'altra persona oltre al conducente; motoveicoli di cilindrata fino a 125 centimetri cubici che trasportino altre persone oltre al conducente; motoveicoli di cilindrata superiore ai 125 centimetri cubici; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera *c)*; macchine operatrici ».

#### ART. 5.

1. Il quarto comma dell'articolo 122 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Sui ciclomotori a due o tre ruote è vietato il trasporto di un passeggero oltre al conducente. Sui ciclomotori a quattro ruote è ammesso il trasporto di un passeggero oltre al conducente ».

#### ART. 6.

1. Nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, le parole « a tre ruote » sono sostituite dalle seguenti: « a più di due ruote ».

#### ART. 7.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad integrare, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 189 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, indicando le prove

di verifica dell'efficienza della frenatura per i ciclomotori a quattro ruote con impianto frenante avente caratteristiche analoghe a quelle indicate al numero 4 del primo comma dell'articolo 190 del citato regolamento di esecuzione.

ART. 8.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato a rettificare, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 191 del citato regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, precisando che nei ciclomotori a più di due ruote la batteria deve alimentare almeno le luci di posizione e l'indicatore di arresto.

ART. 9.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad integrare, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 192 del citato regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, precisando che i ciclomotori a quattro ruote debbono avere due apparecchi per luce di posizione anteriore.

ART. 10.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad integrare, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 193 del citato regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, precisando che i ciclomotori a quattro ruote debbono avere due apparecchi per luce di posizione posteriore.

## ART. 11.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad integrare, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 196 del citato regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, precisando che i ciclomotori a quattro ruote debbono avere due proiettori.

## ART. 12.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad integrare, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 197 del citato regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, precisando che nei ciclomotori a più di due ruote debbono esservi due apparecchi indicatori di direzione anteriori laterali e posteriori, oppure due anteriori, due posteriori e due laterali.

## ART. 13.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad integrare, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 198 del citato regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, precisando che i ciclomotori a più di due ruote debbono essere muniti di due luci di arresto.

## ART. 14.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad integrare, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 199

del citato regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, precisando che i ciclomotori a più di due ruote possono essere muniti di due proiettori fendinebbia.

ART. 15.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad integrare, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 200 del citato regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, precisando che i ciclomotori a più di due ruote possono essere muniti di proiettore per la retromarcia.

ART. 16.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad integrare, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 221/a del citato regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, introdotto dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 28 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 9 dicembre 1983, e sostituito dall'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 24 settembre 1988, n. 444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1988, per estendere le prove ivi previste ai ciclomotori a quattro ruote, con le seguenti precisazioni:

a) le dimensioni massime devono essere quelle previste per i motoveicoli all'articolo 25 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; nei ciclomotori a quattro ruote con carrozzeria devono essere disponibili una larghezza libera di almeno metri 1,20 e due sedili affiancati, ciascuno dei quali, rispettivamente per il conducente e per il passeggero, con larghezza massima non superiore a metri 0,50;

b) la massa a pieno carico non deve superare 650 chilogrammi;

c) sul certificato di cui all'articolo 62 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, devono essere indicati cilindrata, massa a pieno carico, lunghezza, larghezza, numero rapporti cambio.

#### ART. 17.

1. Sono estese ai ciclomotori a più di due ruote, nei limiti di compatibilità con le loro caratteristiche, le prescrizioni particolari relative alle caratteristiche di sicurezza stabilite dalla legge 25 novembre 1975, n. 707.

#### ART. 18.

1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le prescrizioni particolari, compatibili con le caratteristiche dei ciclomotori a più di due ruote, che devono essere attuate e verificate in applicazione dell'articolo 17.